

ALLEGATO A

NORME ESECUZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto alla comunicazione per mesi 13 per le esigenze del Comune di Giugliano in Campania.

L'esecuzione del servizio comprende il supporto alle attività di comunicazione, elaborazione di una campagna di comunicazione, consulenza per servizi fotografici e grafici.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

Importo complessivo € 13.000,00 comprensivo di Iva

Art. 3 – Sistema di affidamento

Il presente appalto sarà espletato mediante manifestazione di interesse.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione sulla base degli elementi di valutazione:

A. curriculum – **punti 30**

B. relazione sullo svolgimento delle attività – **punti 70.**

Art. 4 – Obblighi dell'affidatario

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo PEC, ogni variazione relativa alla sede sociale e all'assetto societario durante la decorrenza del contratto, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

L'affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Impresa.

L'affidatario garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

L'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Luogo dell'esecuzione del servizio

I servizi saranno resi presso i locali del Comune di Giugliano in Campania e presso eventuali altre strutture indicate dal Committente.

Art. 6 Tempi di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere reso per tutta la durata di cui all'art.1 e secondo le tempistiche definite dal Committente.

Art. 7 Modifiche in corso di esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi oggetto del presente appalto, con comunicazione scritta all'affidatario

e sottoposta ad accettazione scritta, da parte di quest'ultimo, da far pervenire entro 5 gg. Dal ricevimento della proposta.

Ogni eventuale variazione, previamente accertata la disponibilità di budget nel Bilancio ed autorizzata dall'Amministrazione, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non preventivamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.

L'Impresa non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 8 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Impresa di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, in **rate trimestrali posticipate** entro i termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva dell'affidatario, a seguito di positiva attestazione di regolare esecuzione dell'ufficio preposto.

Art. 9 Divieto di cessione del credito e del contratto

L'affidatario non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 10 Coperture assicurative

L'aggiudicatario sarà ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio.

Art. 11 Inadempimenti e penali

Per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti dell'affidatario le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi, rispetto al termine indicato dal Committente, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1 (uno per cento) dell'importo netto contrattuale.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP. Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore.

L'Amministrazione potrà compensare le somme relative alle penali con i corrispettivi contrattuali dovuti all'affidatario, ovvero avvalersi della cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del contratto di fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

Il RUP dell'Amministrazione avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dall'Affidatario e delle relative penalità applicate.

Nel caso in cui la somma delle penali applicate raggiunga o superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dall'affidatario a seguito di contestazione degli inadempimenti.

Art. 12 Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'affidatario potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa – nei seguenti casi:

- applicazione di penali ai sensi del precedente articolo per un importo superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della stessa dell'Impresa;
- nell'ipotesi in cui l'impresa affidataria non ottemperi agli obblighi di cui alle presenti norme;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nelle presenti norme.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, in danno all'Impresa, alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'affidatario.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 13 Obblighi di riservatezza e privacy

L'Impresa e i propri dipendenti si impegnano, pena la risoluzione del contratto:

- a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza, anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso;
- non divulgare in alcun modo nè utilizzare a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio, fatti, circostanze, dati e qualsiasi tipo di informazione di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio in appalto.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati personali e sensibili verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del servizio saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto.

Art. 15 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Napoli Nord.

Art. 16 Norme di rinvio

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente Capitolato l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalla legislazione nazionale in materia di contratti pubblici.